



D.R.S. Rep. n. 758 del 24/06/2020
Serv. 6 - Autorizzazione rinnovo esercizio OIKOS S.p.a.
Cava "Tiriti-Oikos" - Comune di Motta Sant 'Anastasia (CT)



Cava 182/dp
Reg. n. 13 CT_AUT/20

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA
Servizio VI - DISTRETTO MINERARIO DI CATANIA

L'INGEGNERE CAPO
DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la L.R. n.10 del 30 Aprile 1991, "Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.P. n. n.38 del 26 aprile 2012 "Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e e ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'energia";
- VISTO il D.lgs. 14 Marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- VISTA la L.R. n. 10 del 15 maggio 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. 04/04/1956 n. 23 che detta Norme di Polizia Mineraria ed il Regolamento esecutivo approvato con D.P.R.S.15/07/1957, n. 7 e successive modifiche;
- VISTA la L.R. 09-12-1980, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. 152/06, come integrato e modificato dal D.Lgs 04/08;
- VISTA la L. R. 05.07.2004, n. 10;
- VISTO il D.P. 03.02.2016 con il quale sono stati approvati i "Piani Regionali dei Materiali da Cava e dei Materiali Lapidei di Pregio", pubblicati sulla G.U.R.S. n. 8, Parte I, del 19.02.2016;
- VISTA la L.R.S. 07.05.2015, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015 - Legge di stabilità regionale", pubblicata sul supplemento ordinario n. 1 della G.U.R.S. del 15 maggio 2015, n. 20;
- VISTO l'art. 83 della L.R.S. n. 9 del 07.05.2015 che prevede "...è dovuto un canone di produzione che è commisurato alla superficie dell'area ed ai volumi autorizzati della cava ...";
- CONSIDERATO che per effetto dell'art. 32, comma 2, della L.R. 15/05/2013 il Dirigente responsabile del Servizio 6 del Dipartimento regionale dell'Energia" espleta le funzioni di Ingegnere Capo del Distretto minerario di Catania ai sensi della vigente normativa di settore;
- VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 58 del 13/02/2018 con la quale viene conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità all'Ing. Salvatore Lorenzo D'Urso, Dirigente dell'Amministrazione Regionale;
- VISTO il D.P.R. n. 12 del 14.06.2016 (G.U.R.S. n. 28 Parte I del 01.07.2016), che ha rimodulato gli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'art. 49 comma 1) Legge Regione Siciliana 05.05.2015 n. 9;
- VISTO il D.D.G. n.188 del 05 marzo 2019 con cui il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia ha conferito all'ing. Nunziato La Spina l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 6 - Distretto Minerario di Catania del Dipartimento Regionale dell'Energia;
- VISTA la Legge di stabilità regionale 2020-2022 del 12 maggio 2020 n. 9 - (G.U.R.S. n. 9 parte I del 14/05/2020);



- VISTA la Legge regionale 12 maggio 2020 n. 10 – Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022;
- VISTA l'istanza del 22/06/2018 pervenuta al Distretto Minerario di Catania tramite pec in pari data e avente prot. n. 23586, del 25/06/2018 con la quale il dott. Avv. Luciano Taurino, nato a Lizzanello (LE) il 22/12/1940, C.F. TRN LCN 40T22E 629W, residente a Roma in via Luigi Viola n. 71, n.q. di rappresentante legale della società "OIKOS S.p.A." con sede legale in Motta Sant'Anastasia (CT), via G. Verdi n. 44/A ha chiesto, ai sensi dell'art. 22 della L.R.S. n. 127/80, il rinnovo dell'autorizzazione n. 55/03 del 23/12/2003 della cava in argomento successivamente ritirata e reiterata con nuova istanza, datata 11 novembre 2019, pervenuta al Distretto Minerario di Catania il 12/11/2020 ed assunta al prot. n° 47657, dell'Avv. Luciano Taurino, nato a Lizzanello (LE) il 22/12/1940, C.F. TRN LCN 40T22E 629W, residente a Roma in via Luigi Viola n. 71, nella qualità di legale rappresentante della Società OIKOS S.p.a. (C.F. e P. IVA 04390280875 – n. R.E.A. 292138 – Reg. Imp. di CT n. 04390280875) con sede legale in Motta Sant'Anastasia (CT), via G. Verdi n. 44/A, esercente la Cava di argilla n. 182/dP sita in C.da Tiriti nel territorio del Comune di Motta Sant'Anastasia (CT) . ID Cava Reg. CT062, con la quale richiede, ai sensi degli artt. 22 e 9 della L.R. 127/80, il rinnovo dell'autorizzazione, per un periodo di anni 15;
- VISTA l'istanza del 26/10/2018 assunta al protocollo del Distretto Minerario di Catania al prot. n. 40581 del 31/10/2018 con la quale il dott. Avv. Luciano Taurino, nato a Lizzanello (LE) il 22/12/1940, C.F. TRN LCN 40T22E 629W, residente a Roma in via Luigi Viola n. 71, n.q. di rappresentante legale della società "OIKOS S.p.A." con sede legale in Motta Sant'Anastasia (CT), via G. Verdi n. 44/A ha chiesto il rilascio della **Proroga Efficacia dell'Autorizzazione (PEA)**, della cava in argomento autorizzata con provvedimento n. 55/03 del 23/12/2003 con scadenza il 22/12/2018;
- VISTA l'autorizzazione n. 06/87 rilasciata il 21/05/87 dal Distretto Minerario di Catania alla Società Cementerie Siciliane S.p.a. con sede legale in via D. Tempio n. 50 Catania per l'esercizio di una cava di argilla sita nel C.da Tiriti del Comune di Motta Sant'Anastasia (CT), valida 15 anni, e quindi scadente il 20/05/2002;
- VISTO il Sub ingresso n.15/97 del 19.04.1997, con il quale la Italcementi S.p.A., con sede sociale in Bergamo – via G. Camozzi n.124, è subentrata nella titolarità dell'esercizio della cava di che trattasi;
- VISTA l'istanza del 03/10/2001, assunta al protocollo del Distretto Minerario di Catania in data 10/10/2001, prot.n. 8457, con la quale la società Italcementi S.p.A., ha richiesto ai sensi dell'art.22 della L.R. 127/80 il rinnovo dell'autorizzazione n. 06/87 del 21/05/87, finalizzato al completamento del programma di sfruttamento del progetto approvato;
- VISTA l'istanza del 18/01/2002, pervenuta al Distretto Minerario di Catania in data 28/01/2002 prot. n. 703, con la quale la società Italcementi S.p.A., con sede sociale in Bergamo, Via G. Camozzi, 124, ha richiesto una proroga dell'autorizzazione n. 6/87, in attesa della definizione dell'iter istruttorio;
- VISTO il provvedimento n.02/02/P.E.A. del 14/05/2002 con il quale il Distretto Minerario di Catania ha autorizzato la proroga dell'efficacia dell'autorizzazione 6/87 del 21/05/87;
- VISTA la nota dell'A.R.T.A.- Servizio 7° V.I.A.- prot. n°38833 del 24/06/2002, con la quale si comunicava alla società che, viste le leggi vigenti, si escludeva il progetto dalla procedura per il giudizio di compatibilità ambientale e si restituivano gli elaborati progettuali della cava in argomento;
- VISTA la nota distrettuale n°6245 del 06/08/2002 con la quale il Distretto Minerario di Catania ha trasmesso, per i pareri prescritti, copia del progetto agli organi di cui agli artt. 9 e 10 della citata L.R. 127/80;
- VISTA la nota n° 7508/2002 del 12/11/2002, con la quale la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania ha rilasciato parere favorevole;
- VISTA la nota n°11963 del 03/09/2002, con la quale l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania ha espresso il proprio nulla osta a condizione che a fine lavori, in materia di recupero ambientale, siano effettuate piantagioni a verde e ad essenze vegetali autoctone;
- VISTA la nota n°7746 del 07/05/2003, con la quale il Comune di Motta S. Anastasia ha trasmesso l'attestazione di non incompatibilità dei terreni sui quali ricade la cava con gli strumenti urbanistici vigenti e l'approvazione dello studio di fattibilità ed il progetto di massima delle opere di recupero ambientale allegato al piano di coltivazione;
- VISTA la nota n°3496 del 16/05/2003, con la quale il Servizio Geologico e Geofisico ha rilasciato il proprio nulla osta a condizione che vengano realizzate le opere di smaltimento idraulico delle acque meteoriche così come previste nel progetto di dimensionamento idraulico acquisito nel corso del sopralluogo;
- VISTA l'Autorizzazione n. 55/03 rilasciata il 23/12/2003 dal Distretto Minerario di Catania alla Società Italcementi S.p.A., con sede sociale in Bergamo, Via G. Camozzi, 124 alla prosecuzione dell'esercizio di una cava di argilla convenzionalmente denominata "Tiriti- Italcementi", sita in C.da Tiriti del Comune di Motta S. Anastasia (CT), valida 15 anni, e, quindi, scadente, il 22/12/2018;
- VISTA l'istanza del 28/08/2013 pervenuta al Distretto Minerario di Catania il 29/08/2013, prot. n. 5559, con la quale il signor Domenico Proto, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della OIKOS S.p.a. (P.I./C.F.



- 04390280875) con sede legale in via Giuseppe Verdi n.44/B, Motta S. Anastasia (CT) ha chiesto, ai sensi dell'art. 21 della L.R.S. n. 127/80 il sub ingresso nella titolarità dell'autorizzazione n. 55/03 del 23/12/2003 della cava in argomento;
- VISTO il Decreto Prefettizio dell'11/08/2014 n. 36608, assunto al protocollo del Distretto Minerario di Catania in data 26/08/2014, prot. n. 6111;
 - VISTA la nota distrettuale n. 6316 del 10/09/2014 con la quale è stato comunicato alla OIKOS S.p.a. l'avvio del procedimento di rigetto dell'istanza del 28/08/2013 in ragione del Decreto Prefettizio dell'11/08/2014;
 - VISTA la determina n. 2/15 del 20/01/2015 dell'Ingegnere Capo ad interim del Distretto Minerario di Catania di rigetto dell'istanza della Società OIKOS S.p.a. tendente ad ottenere il sub ingresso nella titolarità dell'autorizzazione n.55/03 del 23/12/2003 relativa alla cava di argilla denominata, convenzionalmente, "Tiriti - Italcementi";
 - VISTA la determina n. 04/15-del 20/01/2015 dell'Ingegnere Capo ad interim del Distretto Minerario di Catania di pronunciamento di decadenza dell'autorizzazione n. 55/03 del 23/12/2003 rilasciata il 23/12/2003 dal Distretto Minerario di Catania alla Società Italcementi S.p.A. alla relativa alla cava di argilla denominata convenzionalmente "Tiriti-Italcementi";
 - VISTA la determina n. 134/15 del 28/12/2015 dell'Ingegnere Capo del Distretto Minerario di Catania, costituente appendice dell'autorizzazione n. 55/03 del 23/12/2003, con la quale vengono definiti i dati relativi alla superficie dell'area di coltivazione ed i volumi autorizzati;
 - CONSIDERATO che con delibera della Giunta Regionale n.5 del 21.01.2016, e successivo Decreto Presidenziale 3 febbraio 2016, pubblicato alla G.U.R.S. n. 8 del 19.02.2016, sono stati approvati i "Piani Regionali dei Materiali di Cava e dei Materiali Lapidei di Pregio", e che la cava è presente in detti "Piani", come **area di primo livello CT 06.I** identificata con la sigla **CT 062**;
 - VISTA la Sentenza del T.A.R.S. - Sezione staccata di Catania - n. 2750/2016, con cui è stato respinto il ricorso cautelare promosso dalla Società Oikos S.p.A., n. 2783/2014, avverso, tra l'altro, il provvedimento prefettizio n. 36608 /2014;
 - VISTO il ricorso con sospensiva, n. 1129/2016, inoltrato al C.G.A.R.S., con cui la Società OIKOS S.p.A. ha chiesto la riforma della sentenza del T.A.R.S. - Sezione staccata di Catania - n. 2750/2016;
 - VISTE le ordinanze del C.G.A. per la Regione Siciliana n. 00765/2016 REG. PROV. CAU. e n. 00029/2017 REG. PROV. COLL. con cui è stato accolto il ricorso con sospensiva promosso dalla Società OIKOS S.p.A. avverso la Sentenza del T.A.R.S. - Sez. staccata di Catania - n. 2750/2016;
 - VISTA l'istanza della Società "OIKOS S.p.A.", assunta al protocollo del Distretto Minerario di Catania al n. 28314 del 28/07/2017, di riattivazione del procedimento di sub ingresso nella-titolarità della cava N.182/Cp denominata "Tititi-Italcementi", autorizzata con determina Distrettuale n. 55/03 del 23/12/2003 relativa alla cava di argilla sita in c.da Tiriti del Comune di Motta S. Anastasia (CT);
 - VISTA la Sentenza del C.G.A. per la Regione Siciliana n. 00125/2018 con cui è stato accolto il ricorso promosso dalla Società OIKOS S.p.A. avverso la Sentenza del T.A.R.S. - Sez. staccata di Catania - n. 2750/2016, riformando la stessa ed annullando i provvedimenti impugnati;
 - VISTA la relazione tecnica integrativa dello stato attuale della cava in argomento redatta dal dott. geol. Alfio Grassi, assunta al protocollo del Distretto Minerario di Catania al n. 6089 del 12/02/2018;
 - VISTO il rapporto di servizio relativo al sopralluogo del 20/04/2018 redatto da personale di quest'Ufficio;
 - CONSIDERATO che la società "OIKOS S.p.A.", dalla consultazione dei dati pubblicati aggiornati al 12/06/2018 relativi agli elenchi formati dalla competente Prefettura di Catania, risulta iscritta tra i fornitori, prestatori di servizi ed esecutori dei lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa a far data dal 15/03/2018, con scadenza il 15/03/2019;
 - VISTA la Distrettuale n. 18341 del 21/05/2018 con la quale è stata richiesta la documentazione integrativa finale;
 - VISTA la nota pervenuta a questo Ufficio in data 07/06/2018 prot. n. 21052 con cui la Società "OIKOS S.p.A." ha trasmesso la documentazione richiesta;
 - VISTA la ricevuta VCYL 0181 del versamento di Euro. 180,76 effettuato dal richiedente il 30/05/2018, a titolo di tassa Concessione Governativa Regionale;
 - VISTA la polizza fidejussoria assicurativa n. G273/00A0734377 stipulata con la Groupama Assicurazioni Spa, con sede in Roma in Viale Cesare Pavese n. 385/p, in data 29.05.2018 a garanzia dell'esecuzione delle opere di recupero ambientale, avente scadenza il 22/12/2021;
 - VISTA la dichiarazione della Società "OIKOS S.p.A." proprietaria dei terreni di cava e richiedente il sub ingresso nella titolarità dell'autorizzazione n. 55/03 del 23/12/2003 della cava di che trattasi, assunta al protocollo del Distretto Minerario di Catania al n. 21052 del 07/06/2018, con la quale si attesta che dall'anno 2013 non è stata condotta attività e, pertanto, nulla è dovuto di canone;
 - VISTA la dichiarazione, assunta al protocollo del Distretto Minerario di Catania al n. 21052 del 07/06/2018, firmata dal dott. Avv. Luciano Taurino, nato a Lizzanello (LE) il 22/12/1940, C.F. TRN LCN 40T22E 629W, residente a Roma in via Luigi Viola n. 71, n.q. di rappresentante legale della società "OIKOS S.p.A." con sede legale in



Motta Sant'Anastasia (CT), via G. Verdi n. 44/A subentrante nell'esercizio della cava di che trattasi con cui viene autorizzato l'accesso ai luoghi per l'esecuzione delle opere di recupero ambientale;

- VISTA** la determina n. 10 CT AUT/18 del 05/07/2018, con cui è stato annullato il provvedimento n. 04/2015 del 20/01/2015, di pronunciamento di decadimento dell'autorizzazione n. 55/03 del 23/12/2003, rilasciata il 23/12/2003 dal Distretto Minerario di Catania alla Società Italcementi S.p.A., relativa alla cava di argilla denominata convenzionalmente "Tiriti-Italcementi";
- VISTA** la determina n. 04 CT SUB/18, con cui è annullato il provvedimento n. 02/15 del 20/01/2015, con il quale il Distretto Minerario di Catania ha rigettato l'istanza della Società "OIKOS S.p.A.", tendente ad ottenere il sub ingresso nella titolarità dell'autorizzazione n.55/03 del 23/12/2003 e autorizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della L.R. 127/80, la società "OIKOS S.p.A." (C.F. e P. IVA 04390280875 – n. R.E.A. 292138 – Reg. Imp. di CT n. 04390280875) con sede legale in Motta Sant'Anastasia (CT), via G. Verdi n. 44/A, rappresentata dal Avv. Luciano Taurino, nato a Lizzanello (LE) il 22/12/1940, C.F. TRN LCN 40T22E 629W, residente a Roma in via Luigi Viola n. 71, n.q. di rappresentante legale a subentrare all'esercizio dell'attività estrattiva nella cava di argilla sita in c.da Tiriti del Comune di Motta Sant'Anastasia (CT), CT 062, nell'occasione rinominata "Tiriti - Oikos";
- VISTO** la dichiarazione sostitutiva, assunta al protocollo del Distretto Minerario di Catania al n. 44598 del 29/11/2018, firmata dal dott. Geol. Alfio Grassi, di non mutato regime vincolistico dalla data del rilascio dell'autorizzazione n. 55/03 del 23/12/2003;
- VISTO** il Patto d'integrità sottoscritto in data 26/06/2018 con cui la società "OIKOS S.p.A." (C.F. e P. IVA 04390280875 – n. R.E.A. 292138 – Reg. Imp. di CT n. 04390280875) con sede legale in Motta Sant'Anastasia (CT), via G. Verdi n. 44/A, rappresentata dal Avv. Luciano Taurino, nato a Lizzanello (LE) il 22/12/1940, C.F. TRN LCN 40T22E 629W, residente a Roma in via Luigi Viola n. 71, n.q. di rappresentante legale, si obbliga all'integrale rispetto del protocollo di legalità;
- VISTA** la determina n. 021CT_PEA/18 dell'11/12/2018 con cui viene prorogata fino al **23/03/2019** la scadenza dell'autorizzazione n. 55/03 rilasciata il 23/12/2003 con scadenza il 22/12/2018, in atto in testa alla società "OIKOS S.p.A." (C.F. e P. IVA 04390280875 – n. R.E.A. 292138 – Reg. Imp. di CT n. 04390280875) con sede legale in Motta Sant'Anastasia (CT), via G. Verdi n. 44/A, rappresentata dal Avv. Luciano Taurino, nato a Lizzanello (LE) il 22/12/1940, C.F. TRN LCN 40T22E 629W, residente a Roma in via Luigi Viola n. 71, n.q. di rappresentante legale;
- VISTA** la comunicazione, prot. 50173 del 03/08/2018, di procedibilità istanza e pubblicazione documentazione del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, Servizio 1 – Valutazioni Ambientali, assunta al protocollo del Distretto Minerario di Catania al n. 30018 del 07/08/2018;
- VISTA** la nota dell'ARTA - Dipartimento Regionale dell'Ambiente – Servizio I prot. n. 6087 del 29/01/2019 assunta al protocollo di questo Distretto al n. 07657 del 15/02/2019 con la quale ha escluso dalla Procedura di Impatto Ambientale con D.A. n. 26/GAB del 24/01/2019 il progetto di rinnovo della cava di argilla in essere;
- VISTA** la Distrettuale n. 22143 del 23/05/2019 con cui veniva richiesta documentazione integrativa alla Società "OIKOS S.p.A.";
- VISTA** la nota assunta al protocollo del Distretto Minerario di Catania al n. 35009 del 23/08/2019 integrata con ulteriore nota assunta al protocollo al n. 19335 del 05/06/2020 con le quali la Società "OIKOS S.p.A.", esercente la cava in argomento, trasmette le integrazioni richieste complete di:
- 4 copie, firmate in originale, della polizza fideiussoria assicurativa n. IM000011106 stipulata con la Società City Insurance a favore dell'ARTA e valida fino al 29/07/2029 ed eventuale proroga fino al 29/07/2030;
 - Dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale e del tecnico incaricato in merito al regime vincolistico;
 - copie, di cui una in bollo, della dichiarazione con la quale si autorizza, a chi di competenza, l'accesso ai luoghi per l'esecuzione dei lavori di recupero ambientale prescritte dall'art. 19 della L.R. 127/80 firmate dalla Società esercente la cava e proprietaria dei terreni;
 - Dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale con la quale specifica che *"la società è proprietaria di un vasto compendio immobiliare adiacente all'area di cava, tra cui la particella 378 del foglio di mappa n. 13 del N.C.T. del comune di Motta Sant'Anastasia (CT) e le particelle n. 4 e 6 del foglio di mappa n. 22 del N.C.T. di Misterbianco, come indicato nelle planimetrie progettuali, sulle quali non verrà svolta alcuna attività connessa direttamente o indirettamente all'estazione dell'argilla, né tantomeno saranno interessate dalle opere di recupero ambientale"*;
 - Dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale in merito all'assenza di rapporti parentali con i funzionari dell'ufficio autorizzante;
 - Ricevuta di avvenuto pagamento della tassa Governativa da Euro 180,76;
 - copia in formato A3 della planimetria catastale con perimetrazione, utilizzando colorazione differente, dell'area di disponibilità di cava e di coltivazione;
 - copia in formato A4 di corografia IGM con indicazione dell'ubicazione della cava;
 - Dichiarazione sostitutiva del professionista sul saldo dei compensi relativi alle prestazioni professionali rese al committente;



VISTA la Distrettuale n. 1302 del 14/01/2020 con la quale, al fine di controllare quanto dichiarato dalla ditta esercente e dal tecnico incaricato con nota assunta al prot. n. 35437 del 28/08/2019, viene chiesto agli Enti interessati di comunicare, entro i 30 giorni disposti dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, "se sui terreni sui quali ricade la cava in argomento, in considerazione dei pareri e nulla osta già ottenuti per il sito in argomento, siano sopravvenuti motivati ostacoli al rilascio dell'autorizzazione per il rinnovo richiesto o se siano necessari ulteriori pareri, autorizzazioni o nulla osta di propria competenza" ed allegando altresì autocertificazione, a firma del geol. Dott. Grassi Alfio nella qualità di tecnico incaricato, il quale dichiara testualmente che:

1. *successivamente all'istanza di rinnovo di cava, presentata al Distretto Minerario di Catania il 02/07/2018, assunta al protocollo col n. 24505 e, contestualmente all'adozione del Piano Paesaggistico della Provincia di Catania, avvenuta in data 03/10/2018, con D.A. n. 031/GAB dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana, sul sito della cava, in parte, è stato istituito il seguente regime vincolistico:*
 - a) *vincolo boschivo, ai sensi dell'art. 142, comma 1 lettera g), circoscritto in alcune aree del piazzale di cava già oggetto di attività estrattiva;*
 - b) *fascia di rispetto da torrenti e fiumi, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c) ricadente nella parte ovest della cava.*
2. *Il servizio 1 dell'ARTA Sicilia, con D.A. n. 26/GAB del 24/01/19, ha escluso il progetto di rinnovo di cava dalla procedura di VIA, ai sensi dell'art.19, comma 8, del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ritenendo lo stesso compatibile con il regime vincolistico esistente.*
3. *Durante la fase di consultazione pubblica della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA non sono pervenute osservazioni ostative al progetto;*
4. *Dalla data di rilascio del provvedimento ARTA Sicilia di cui al punto 2 il regime vincolistico non è mutato;*
5. *La Società, ritenendo palesemente insussistente il regime vincolistico istituito sull'area di cava, ha già presentato le osservazioni tecniche di merito al competente Dipartimento regionale dei Beni Culturali e alla Soprintendenza di Catania.*

VISTA la nota del 27/04/2020, prot. n. 15434 del Serv IX - Servizio Geologico e Geofisico del Dipartimento Energia con la quale si esprime parere favorevole alla coltivazione della cava in oggetto con prescrizioni, confermata con ulteriore nota prot. n. 18595 del 28/05/2020 a seguito a sopralluogo;

CONSIDERATO che sono abbondantemente trascorsi i 30 gg senza alcun riscontro degli altri Enti interpellati;

VISTO il "Piano Regionale dei Materiali da Cava e dei Materiali Lapidei di Pregio" approvato con D.P. 03/02/2016, da cui si evince che la cava è identificata come **area di primo livello CT 06.I** identificata con la sigla **CT 062**;

VISTO il sito web istituzionale della Prefettura di Catania, aggiornato al 17.04.2020, ove si evince che la Società "OIKOS S.p.A.", risulta iscritta alla White list, con scadenza il 05/09/2020;

VISTO il D.A. n.468 del 12.08.2015 che disciplina le modalità applicative e di controllo dei canoni la cui efficacia è stata sospesa con sentenza C.G.A. Palermo a seguito di ricorso al T.A.R.;

VISTA la notifica a questo Distretto da parte del Dipartimento dell'Energia - Servizio X - con nota prot. n.16780 del 09/05/2017 del parere dell'Avvocatura dello Stato di Palermo, parere n.168/2017, relativo ai canoni di produzione delle attività estrattive dei giacimenti minerari di cava;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n.89 del 22/03/2018 che dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83 della legge della Regione Siciliana 7 maggio 2015, n. 9;

VISTA la nota dipartimentale N.21745 del 21/05/2019 con la quale viene rappresentato che in data 16/06/2019 è stata pubblicata la sentenza n.1350 del 12/02/2019 con cui il TAR ha definitivamente rigettato il ricorso per l'annullamento del D.A. del 12/08/2015 riportante modalità applicative per il pagamento dei canoni per le attività di estrazione;

ACCERTATO il pagamento dei canoni minerari relativi agli anni 2018, 2019, quest'ultimo assunto al protocollo del Distretto Minerario di Catania al n. 17828 del 21/05/2020;

ACCERTATA l'idoneità tecnica dell'esercente, come risulta dagli atti progettuali;

CONSIDERATO che sussistono, pertanto, tutte le precondizioni previste dalla Legge per concedere la richiesta autorizzazione al rinnovo dell'esercizio dell'attività estrattiva;

FATTI salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

RITENUTO di dovere comunque mantenere salva la condizione risolutiva, ai sensi delle previsioni di cui all'art. 92 del D.lgs. 159/2011.

DECRETA

Art.1

Si autorizza, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 127/80, per i motivi indicati in premessa costituenti presupposto



indispensabile, la Società "OIKOS S.p.A." (C.F. e P. IVA 04390280875 – n. R.E.A. 292138 – Reg. Imp. di CT n. 04390280875) con sede legale in Motta Sant'Anastasia (CT), via G. Verdi n. 44/A, rappresentata dal Avv. Luciano Taurino, nato a Lizzanello (LE) il 22/12/1940, C.F. TRN LCN 40T22E 629W, residente a Roma in via Luigi Viola n. 71, n.q. di rappresentante legale, al rinnovo con ampliamento dell'esercizio della cava di argilla convenzionalmente denominata "Tiriti- Italcementi", sita in C.da Tiriti del Comune di Motta S. Anastasia (CT) alle condizioni seguenti.

Art.2

L'attività estrattiva dovrà aver luogo in un'area individuata dalle particelle n. 305 e 381 del foglio di mappa n.13 , facenti parte del NCT del comune di Motta Sant'Anastasia (CT).. Nell'allegata planimetria catastale vengono perimetrare con linea tratteggiata di colore arancione il limite di coltivazione e con linea continua verde l'area di cava. Le due aree limitrofe perimetrare con linea gialla e individuate dalla particelle 378 del foglio di mappa n. 13 del comune di Motta Sant'Anastasia e dalle particelle m. 4 e 6 del foglio di mappa n. 22 del NCT del comune di Misterbianco, di proprietà della ditta esercente, **non verranno utilizzate** dalla ditta quale area di disponibilità e **non verrà svolta alcuna attività** connessa direttamente o indirettamente all'estrazione

Art. 3

La superficie della cava destinata alla coltivazione è di **138.963 mq**; i volumi estraibili totali sono pari a **mc 1.111.661**, con un cubaggio utile produttivo di mc 1.090.138 come risultano dagli atti progettuali.

Art. 4

La presente autorizzazione ha la **validità di anni 15 (quindici) dalla data di rilascio del provvedimento** quindi con **scadenza il 23.06.2035** esclusi i tempi necessari alla realizzazione delle opere di recupero ambientale che dovranno essere eseguiti entro due anni successivi alla scadenza dell'autorizzazione, fatte salve le eventuali determinazioni limitative che dovessero essere adottate da altri Enti.

Art.5

In qualunque momento, potrà essere disposta la revoca, in autotutela, della presente autorizzazione, qualora durante la sua vigenza siano acquisite informazioni interdittive dal Prefetto, ai sensi del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i., o nel caso in cui siano violati gli obblighi di cui al Protocollo di Legalità nei confronti della Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, accettati e sottoscritti con il Patto di Integrità, ovvero dovessero intervenire pareri ostativi.

Art. 6

La cava deve essere esercita nel rispetto del relativo progetto allegato e approvato con la presente autorizzazione; lavori difformi dal progetto approvato saranno considerati come effettuati in violazione delle norme che disciplinano le attività estrattive di cava.

Art. 7

la Ditta titolare è tenuta inoltre a rispettare le seguenti condizioni:

- a) Deve impedire l'accesso nell'area di cava agli estranei non autorizzati con idonei sistemi;
- b) Deve far pervenire al Distretto Minerario il Documento di Sicurezza e Salute "D.S.S", previsto dall'art. 6 del D. L., 624/96 e designare il Direttore di Cava ai fini della sicurezza, entro la data di redazione della denuncia d'esercizio. Inoltre, restano salvi tutti gli obblighi previsti dal citato D.Lgs. 624/96, e delle eventuali successive direttive o precisazioni o modifiche che dovessero intervenire;
- c) L'attività di escavazione deve iniziare nel termine di un anno dalla data del provvedimento di autorizzazione;
- d) Deve comunicare entro il mese di novembre di ogni anno il programma dei lavori previsto per l'anno successivo;
- e) Deve denunciare entro il mese di luglio di ogni anno (o con periodicità diversa ove dovesse essere successivamente disposta) il quantitativo di materiale estratto nel semestre precedente, i dati statistici, le relazioni e le informazioni che verranno richieste dal Distretto Minerario;
- f) Deve inviare, entro il mese di Gennaio, i dati statistici richiesti, relativi all'anno precedente;
- g) Deve comunicare tempestivamente a quest'Ufficio, ogni eventuale variazione della sede sociale e del recapito postale;
- h) Deve assicurare idonea recinzione e mantenere i picchetti nel tempo;
- i) La produzione mensile deve essere comunicata entro il quinto giorno del mese successivo.
- j)

Art. 8

la Società titolare è tenuta inoltre a rispettare le prescrizioni e/o condizioni dettate dagli Enti deputati alla tutela dei vincoli insistenti nell'area:Amministrazione Comunale, Soprintendenza ai BB.CC.AA., Servizio 9 Geologico e Geofisico di Palermo, Assessorato Regionale TT. AA..

Art. 9

Deve essere esposto all'ingresso della cava, in posizione ben visibile, un cartello delle dimensioni di cm. 90 x cm. 60 indicante gli estremi del presente provvedimento e la data di scadenza, dando al Distretto Minerario di Catania comunicazione scritta di avvenuto adempimento, e con foto allegate.

Art. 10

La Direzione della cava deve essere affidata a persona munita di titolo professionale, secondo quanto previsto dall'art. 20 e 100 del Decreto Legislativo 624/96 e dovrà essere chiesto il parere preventivo per la nomina del direttore ai sensi dell'art. 13 della L.R. 127/80.

Art. 11

L'Ingegnere Capo del Distretto Minerario di Catania si riserva la facoltà di imporre in ogni momento modifiche al progetto di coltivazione approvato col presente provvedimento, ove ne ravvisi la necessità.

Art. 12

La Società esercente è tenuta al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di attività estrattive nel territorio della Regione Siciliana.

Art. 13

L'Ingegnere Capo del Distretto Minerario di Catania potrà pronunciare la decadenza della presente autorizzazione anche nei casi previsti dall'art. 24, 26 e 29 della L.R. n.127/80, nonché per la mancata osservanza degli adempimenti, delle condizioni e prescrizioni del presente provvedimento. Qualora il titolo di disponibilità del terreno in cui ricade la cava abbia una durata inferiore a quella della validità dell'autorizzazione, il titolare della medesima deve far pervenire al distretto minerario il nuovo titolo della disponibilità prima della sua scadenza, pena la decadenza dell'autorizzazione distrettuale.

Art. 14

La presente autorizzazione potrà essere altresì revocata, ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 127/80, qualora siano sopravvenuti pregiudizievoli fattori innovativi nella situazione generale o alterazioni di particolare estensione e gravità nella situazione ambientale, o per altre motivate esigenze e sopravvenienze.

Art. 15

La presente autorizzazione potrà essere revocata anche nei casi in cui venisse meno qualcuno dei requisiti soggettivi ed oggettivi posti a premessa e fondamento della stessa.

Art. 16

La presente autorizzazione consente l'esercizio dell'attività di cava al soggetto intestatario della medesima. Non costituisce atto di intermediazione, nel regime di coltivazione, l'affidamento ad imprese specializzate di servizi, legalmente costituite e registrate, di alcuni settori di attività connesse alla gestione della cava, se tale affidamento non incide sulla titolarità dell'esercizio né tende a ridurre o modificare gli oneri propri del titolare della autorizzazione.

Art.17

Il progetto della cava costituito dagli elaborati progettuali sotto elencati, muniti del visto di autorizzazione di questo Distretto, costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

1. Relazione geologica;
2. Relazione tecnica;
3. Relazione di verifica di assoggettabilità a VIA;
4. Relazione stabilità fronti cava;
5. Relazione di recupero ambientale;
6. Relazione fotografica
7. Tav. 1 "corografia a scala 1:25.000"
8. Tav. 2 "corografia a scala 1:10.000"
9. Tav. 3 "planimetria catastale 1: 4000";
10. Tav. 4 "planimetria stato attuale";
11. Tav. 5 "planimetria stato intermedio";
12. Tav. 6 "planimetria stato finale";
13. Tav. 7A "sezioni est ovest";
14. Tav. 7B "sezioni nord sud";
15. Tav. 7C "sezioni nord sud";
16. Tav. 8 "planimetria recupero ambientale";
17. Tav. 9 "carta geomineraria";
18. Tav. s.n. "sezione di recupero ambientale"

- 19. Planimetria catastale con perimetrazione area di disponibilità e di coltivazione;
- 20. Corografia tavoletta IGM con ubicazione area di cava.

Art. 18

L'esercente è tenuto annualmente al pagamento del canone per lo sfruttamento del giacimento con le modalità previste dall'art. 12 della L.R. 15/5/2013 n. 9, così come modificato dall'art.83 della L.R. 07/05/2015 n.9.
L'esercente è tenuto altresì a corrispondere i canoni residui per gli anni precedenti, anche qualora venissero rideterminati.

Art. 19

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Dipartimento regionale dell'Energia anche ai fini degli obblighi di pubblicazione ex D.lgs. 33/2013, art. 23, comm. 1, lett. a).

Art. 20


Il presente Decreto sarà pubblicato nel sito Internet della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 68 della L.R.S. n. 21/2014

Art. 21


Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia entro giorni trenta ovvero ricorso al TAR Sicilia entro sessanta giorni. I termini decorrono dalla notifica dell'atto, o in mancanza, dalla data della sua pubblicazione; in tutti gli altri casi i termini decorrono dal momento della piena conoscenza dell'atto.

Catania lì, 24 GIU 2020

Il Funzionario Direttivo
(geom. Angelo Famoso)



Il Dirigente della U.O. 6/1
(Ing. Concetto G. Barbagallo)



L'Ingegnere Capo
Dirigente del Servizio
(Ing. Nunziato La Spina)

